Irap: c'è credito d'imposta anche senza dipendenti

La misura a favore degli autonomi si affianca alle **agevolazioni già previste per chi si avvale di manodopera assunta**

A cura di
CORRADO FUSAI

L'approvazione definitiva della legge di Stabilità per l'anno 2015 ha riservato qualche novità rispetto alla prima votazione alla Camera. Ad esempio, in materia di Irap la legge n. 190 del 23 dicembre 2014 prevede che a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 (quindi dal 2015 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), anche ai produttori agricoli che non si avvalgono di lavoratori dipendenti spetta un credito d'imposta pari al 10% dell'Irap lorda, utilizzabile però esclusivamente in compensazione sui versamenti da pagare utilizzando il modello cartaceo F24, a decorrere dall'anno di presentazione della corrispondente dichiarazione Irap. Poiché la suddetta dichiarazione per l'anno 2015 si presenterà solo nel 2016, sarà pertanto a partire da quest'ultimo anno che il credito Irap maturato sul 2015 potrà essere effettivamente utilizzato.

Questa misura si affianca a quelle, di cui abbiamo già parlato nei numeri di "Agricoltura" di novembre e dicembre scorsi, riservate ai datori di lavoro. Tra queste figurano la deduzione integrale dalla base imponibile Irap del costo del lavoro riferito ai lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, di cui possono beneficiare anche i datori di lavoro agricoli; la deducibilità dalla base imponibile Irap, riservata a produttori agricoli individuali e alle società agricole, del costo del lavoro per ogni lavoratore agricolo dipendente a tempo determinato impiegato nel periodo d'imposta, purché abbia lavorato almeno 150 giornate e il contratto abbia almeno una durata triennale.

D'altra parte nel testo finale della legge di Stabilità è stato invece confermato che le aliquote Irap, anche con effetto sul periodo d'imposta 2014, non saranno diminuite: restano al 3,9% per la generalità dei soggetti e all'1,9% per i produttori agricoli.

Una sintetica rassegna degli altri provvedimenti

Dei provvedimenti di diretto interesse agricolo contenuti nella legge di Stabilità 2015 abbiamo già riferito nei numeri scorsi. Vale tuttavia la pena presentare una rassegna di altri provvedimenti di carattere generale che certamente interessano anche gli operatori del settore primario.

Almeno quest'anno la possibilità che la Tasi sulla prima casa potesse essere aumentata dai comuni fino al 6 per mille è stato evitato, con la fissazione, per legge, del tetto massimo dell'aliquota al 2,5 per mille, lo stesso dell'anno passato.

Alla stabilizzazione del **bonus Irpef** da 80 euro mensili per i dipendenti alle stesse condizioni previste per l'anno 2014 (ricordiamo però che ne restano esclusi, tra gli altri, i pensionati, i lavoratori soci delle coop di produzione e lavoro, di servizi, delle coop agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di quelle della piccola pesca) si aggiunge da quest'anno il cosiddetto **bonus bebè**: 80 euro mensili a decorrere dalla data di nascita del bambino sino al compimento del terzo anno di età o, in caso di adozione, dalla data di adozione sino al terzo anno di ingresso nel nucleo familiare. Il diritto all'assegno (che viene erogato su domanda all'Inps) spetta se il nucleo familiare di appartenenza del

Dell'Aquila

ASSUNZIONI CONGIUNTE, AL VIA IL NUOVO MODELLO ON LINE

Più datori di lavoro agricoli possono assumere la medesima persona, che svolgerà la sua prestazione di lavoro dipendente secondo le esigenze di ciascuno di loro e senza una preventiva e precisa ripartizione dei tempi di lavoro presso le aziende co-assuntrici. Stiamo parlando delle cosiddette assunzioni congiunte nel settore dell'agricoltura, introdotte dal D. L. n.76/2013, convertito con la legge n. 99/2013, attraverso l'aggiunta di disposizioni al D. L. n. 276/2003 (cosiddetta Legge Biagi). Il comma 3-*bis* dell'art. 31 del citato decreto legislativo prevede che le imprese agricole, comprese quelle costituite in forma cooperativa, appartenenti allo stesso gruppo ovvero riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado, possono procedere congiuntamente all'assunzione di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le rispettive aziende. Mentre il comma 3-*ter* prevede che l'assunzione congiunta di cui al precedente comma 3-*bis* può essere effettuata anche da imprese legate da un contratto di rete, quando almeno il 50 per cento di esse sono imprese agricole.
Con il D. M. 27 marzo 2014 sono state definite le modalità di comunicazione dell'assunzione congiunta e i soggetti obbligati ad effettuarla. In particolare, nel caso di imprese riconducibili a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado e di imprese legate tra loro da un contratto di rete, le comunicazioni vanno effettuate per il tramite di un soggetto individuato da uno specifico accordo o dal contratto di rete stesso quale incaricato tenuto alle comunicazioni di legge. In tal caso, l'accordo è depositato presso le associazioni di categoria, con modalità che ne garantiscano la data certa di sottoscrizione.
Infine, l'ultimo tassello è stato apportato con il Decreto direttoriale del 28 novembre scorso ed entrato in vigore il 7 gennaio: sono stati disposti i necessari aggiornamenti per il modello Unilav, prevedendo che per tali tipologie di assunzioni prenda la denominazione di Unilav-Cong. A partire dal 7 gennaio 2015 i datori di lavoro o i soggetti abilitati interessati potranno effettuare le comunicazioni obbligatorie – relative all'instaurazione, cessazione, proroga e trasformazione del rapporto di lavoro – tramite il nuovo modello esclusivamente on-line, previo accreditamento al sistema da comunicare all'indirizzo mail *aiutotecnicoCO@lavoro.gov.it*

genitore richiedente può far valere un indicatore della situazione economica equivalente (Isee) non superiore a 25.000 euro annui. Se l'Isee non supera i 7.000 euro annui l'importo dell'assegno è raddoppiato.

Deducibilità spese per interventi di riqualificazione energetica

La legge di Stabilità 2015 interviene anche sulla disciplina delle detrazioni dal reddito per le spese sostenute per interventi di **riqualificazione energetica e di recupero del patrimonio edilizio**: è prevista l'applicazione dell'aliquota del 65% anche alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2015, sia per gli interventi relativi agli edifici esistenti, sia per gli interventi relativi alle parti comuni condominiali. L'aliquota del 50% si applicherà invece alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2015 per gli interventi di ristrutturazione edilizia, nonché per le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici. Uniformata la data di pagamento delle pensioni, compresi invalidi civili e rendite Inail: tutti i trattamenti saranno erogati il giorno 10 di ogni mese.
Segnaliamo, infine, che sono state introdotte novità relative al ravvedimento operoso, che consente ai contribuenti di sanare i propri debiti con l'erario (ad esempio, mancati o ritardati versamenti) pagando una sanzione ridotta entro determinati tempi e condizioni: in particolare è possibile ricorrere al ravvedimento solo se la violazione non fosse già stata constatata e notificata a chi l'avesse commessa, non fossero iniziati accessi, ispezioni e verifiche, non fossero iniziate altre attività di accertamento (notifica di inviti a comparire, richiesta di esibizione di documenti, invio di questionari) formalmente comunicate all'autore. Orbene, tali limitazioni sono ora state abrogate con riferimento ai soli tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, cosicché in tal caso il ravvedimento è inibito solo dalla notifica degli atti di liquidazione e di accertamento (comprese le comunicazioni da controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni). Sempre con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate sono stati introdotti tre nuovi casi di riduzione delle sanzioni. ■

Dell'Aquila